

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) e Attività produttive, commercio e turismo (X)

Disegno di Legge AC 1606

“Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

Roma, 21 dicembre 2023

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Deputati,

desideriamo ringraziare Voi e tutti i Membri delle Commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) e Attività produttive, commercio e turismo (X) della Camera, per aver voluto invitare il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. a partecipare in Audizione nell’ambito dell’esame del disegno di legge AC 1606 sulla conversione in legge del DL n. 181/2023 recante *Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.*

Il GSE è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e il cui operato è sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

In particolare la Società riveste un ruolo primario nella gestione degli incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, nonché per la mobilità sostenibile mediante i meccanismi di sostegno per i biocarburanti e il biometano.

È capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. e Acquirente Unico - AU S.p.A., attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale.

Il GSE ha progressivamente rafforzato il proprio ruolo a supporto delle imprese, della PA e dei cittadini, per il corretto utilizzo e accesso alle opportunità offerte dai meccanismi di incentivazione, anche attraverso il monitoraggio e l’elaborazione delle statistiche relative agli obiettivi energia e clima, la gestione dei proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di CO₂, nonché con l’avvio di programmi di formazione nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Il GSE supporta il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Istituzioni di riferimento nella definizione delle politiche energetiche nazionali, anche attraverso analisi funzionali all’elaborazione di provvedimenti normativi, strategie e atti di programmazione settoriali, come il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), e nell’attuazione di alcune delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quali: lo sviluppo di reti e sistemi di teleriscaldamento [M2C3 – I3.1], la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo [M2C2- I1.2], lo sviluppo del biometano [M2C2 – I1.4], di parchi agricoli [M2C1 – I2.2] e dei sistemi agrivoltaici [M2C2 – I1.1], nonché la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici [M2C2 – I4.3].

È impegnato nello sviluppo di piattaforme digitali per fornire alle Regioni strumenti cartografici e cruscotti funzionali a caratterizzare il territorio rispetto all’idoneità per procedimenti autorizzativi semplificati e a rappresentare il potenziale di ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio.

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai clienti finali, in particolare ai clienti industriali energivori e ad alto consumo di

gas, il GSE in ottemperanza alle disposizioni di cui al DL 1 marzo 2022, n. 17, ha avviato procedure per:

- l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale da produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas - **cd. "Gas release"** – (art. 16);
- la cessione a tre anni di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella propria disponibilità - **cd. "Electricity release"** - (art. 16bis).

Si tratta nello specifico di regimi che vengono impattati direttamente (si veda l'articolo 2 che riforma il meccanismo della Gas release) o indirettamente (il riferimento è all'articolo 1 che reca *Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori*) dall'intervento legislativo che ci occupa.

Il GSE ha altresì svolto, ai sensi del DL 30 giugno 2022, n. 80, il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita.

Il GSE ha esperienza pluriennale nell'ambito del sistema EU ETS. Ai sensi degli artt. 6 e 23 del decreto legislativo n. 47/2020, svolge altresì il ruolo di Responsabile del Collocamento (cd. "Auctioneer") delle quote EUA e EUA-A per l'Italia, e supporta i Ministeri competenti nella partecipazione a gruppi di lavoro europei sul tema.

Ciò posto con riferimento al Decreto Legge n. 181/2023, oggetto della presente Memoria, il GSE rappresenta quanto segue.

Il provvedimento reca importanti disposizioni per migliorare la sicurezza energetica del Paese, promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili di energia, sostenere le imprese a forte consumo di energia, governare la graduale transizione al mercato libero da parte dei clienti domestici, garantire la ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nello scorso maggio.

Osservazioni del GSE

Il GSE accoglie con grande favore le modifiche legislative introdotte dal DL n. 181/2023. Il provvedimento in esame predispose un insieme di disposizioni, anche molto eterogenee fra di loro, che sono tutte orientate al miglioramento del sistema energetico nazionale nel suo complesso.

Buona parte di queste misure va ad impattare direttamente o indirettamente sulle attività affidate alla cura del GSE. Appare quindi corretto concentrare l'attenzione soprattutto su tali disposizioni, con la finalità di formulare proposte e osservazioni che possano risultare utili al Parlamento nell'assunzione delle proprie determinazioni.

Articolo 1. Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori

Si tratta di una misura che ha il pregio di coniugare gli obiettivi di decarbonizzazione nei *settori hard to abate*, con le finalità di contenimento dei costi energetici delle imprese “elettrivore”.

Complessivamente la misura riguarda circa **3.800 imprese** potenzialmente interessate, tra cui principalmente quelle operanti nei settori della metallurgia, chimica, vetro, materie plastiche, tessili, alimentari. L'elevato numero di imprese coinvolte è conseguenza degli effetti della riforma in corso delle misure agevolative per gli energivori, prevista dall'art. 3 del DL 29 settembre 2023, n. 131.

Condizione per l'accesso alla misura è la realizzazione di nuova potenza elettrica rinnovabile attraverso due modalità alternative: la realizzazione di nuovi impianti e di interventi di *repowering* su impianti esistenti direttamente da parte dei soggetti beneficiari; la stipula di accordi di approvvigionamento di lungo termine con produttori terzi.

Si tratta di un meccanismo fortemente innovativo che prevede la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione, per un periodo di 36 mesi, del valore finanziario dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, ovvero oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati.

A fronte di questa anticipazione deriva l'obbligo per i beneficiari di installare nuova potenza elettrica rinnovabile in grado di generare, nell'arco di 20 anni, energia elettrica in misura pari almeno al doppio di quella anticipata. La nuova potenza rinnovabile deve entrare in esercizio entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto con il GSE.

Secondo nostre stime, l'energia elettrica da fonti rinnovabili da destinare per l'anticipazione di cui al meccanismo in esame potrebbe ammontare a circa **20-25 TWh**.

Si consideri che la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

- nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW;
- impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW.

Assumendo il prezzo PUN pari a 128 €/MWh nel 2024, nonché, il prezzo di riferimento dei contratti per differenza a due vie per l'anticipazione dell'energia, pari a circa 80€/MWh, si ipotizza un beneficio a favore degli “elettrivori” dei contratti di anticipazione pari a circa 1,2 mld€ l'anno.

In estrema sintesi, nelle more della realizzazione della nuova potenza elettrica, mediante tale misura viene garantita la stabilizzazione del prezzo di acquisto di una quota parte del fabbisogno di energia elettrica consumata dai beneficiari a prezzi “equi”, pari al costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature competitive.

A ciò, occorre aggiungere il valore delle garanzie di origine nella titolarità del GSE. Come accennato, si tratta comunque di un'anticipazione degli effetti a fronte della quale i beneficiari della misura che si impegnano a realizzare nuova potenza rinnovabile per il doppio dei volumi corrispondenti

anticipati, in modo da garantire la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione.

Il GSE, in stretto coordinamento con il MASE, ha già avviato le iniziative per la tempestiva implementazione della misura con il coinvolgimento del GME il cui apporto nell'attuazione del regime risulterà fondamentale valorizzando le sinergie del Gruppo GSE. Con l'obiettivo di contenere i costi legati all'attuazione del regime si valorizzeranno per quanto possibile le soluzioni implementate per l'attuazione della c.d. *energy release* di cui all'articolo 16-bis del DL n. 17/2022.

Ciò posto, si evidenzia la sovrapposizione tra la richiamata *energy release* di cui all'articolo 16-bis del DL n. 17/2022 e il regime in esame. Anche l'*energy release*, infatti, implica l'assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE. La quantità di energia elettrica attualmente vincolata dall'*energy release* è pari a circa 110 GWh.

Premesso che il regime introdotto segna un punto di discontinuità rispetto alla previgente disciplina in quanto non si limita ad attribuire un vantaggio economico al settore industriale ma ne comporta l'impegno attivo alla realizzazione di investimenti per la decarbonizzazione dello stesso settore, si rende utile prevedere opportune forme di coordinamento normativo tra le due discipline, al fine di liberare energia elettrica da destinare al nuovo regime.

Articolo 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità.

La norma riforma il regime della *Gas Release* di cui all'articolo 16 del DL n. 17/2022, misura che nasce con l'obbiettivo di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale attraverso misure per l'incremento della produzione nazionale e di supportare la ripresa economica sostenendo, in particolare, i settori produttivi maggiormente colpiti dal significativo aumento dei prezzi del gas.

Si rammenta che nel vigore della precedente disciplina, a seguito delle previste Direttive MASE, sono pervenute al GSE **6 manifestazioni di interesse** da parte di titolari di concessioni sulla terraferma equivalenti a una produzione aggiuntiva di gas stimabile in meno di **100 mln di Smc**.

Le principali novità introdotte dal Legislatore sono:

- **la velocizzazione dei procedimenti autorizzativi** della realizzazione dei potenziamenti in relazione alle produzioni esistenti;
- **la possibilità di rilasciare nuove concessioni** con alcune deroghe ai divieti nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette;
- la messa a disposizione del GSE, da parte dei produttori, di un quantitativo di **diritti sul gas** a un prezzo pari al **costo "asseverato" - che include l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato - per 5 anni** e stipulano con questo un **contratto per differenza rispetto al PSV**;
- allocazione "in **via prioritaria**" ai circa **1.000 soggetti "gasivori"** dei diritti sul gas estratto dalle concessioni *upstream* nazionali con assegnazione tramite **procedure**

ad asta e stipula con ciascun cliente finale di un **contratto per differenza rispetto al PSV**, al prezzo definito in asta.

Il GSE accoglie con favore le modifiche introdotte che, secondo stime prodotte dalle associazioni di categoria di settore nell'ambito della consultazione PNIEC, potrebbe abilitare un potenziale di circa **1 mld smc di gas nazionale sin dal 2024** e che potrebbe incrementare la quota di produzione nazionale fino a complessivi **6-7 mld smc al 2030, rispetto agli attuali ca. 3 mld smc**. Oltre alle riforme lato *permitting* che riscontrano positivamente le richieste avanzate dagli *stakeholder*, le modifiche introdotte risolvono la principale criticità riscontrata nell'attuazione della misura previgente e cioè la previsione direttamente in norma di livelli minimi e massimi di prezzo quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Tale previsione è risultata in breve tempo sorpassata dall'andamento del prezzo di mercato del gas che si è progressivamente attestato su livelli di prezzo più ragionevoli. La nuova gas release prevede invece che il prezzo di acquisto venga definito tramite procedure ad asta applicando il criterio del prezzo marginale agli acquirenti. La previsione normativa ha inoltre il pregio di disaccoppiare la cessione fisica del gas - al PSV - da parte dei concessionari, dalla contrattualizzazione dei relativi diritti tramite la stipula di contratti per differenza a due vie con il GSE, ad un prezzo pari al costo asseverato di produzione.

Per quanto riguarda l'implementazione della misura si deve osservare che:

- il comma 5 prevede che gli **effetti** della misura si producano a partire dal **primo giorno del sesto mese successivo** alla stipula dei contratti;
- per permettere ai soggetti "gasivori" di beneficiare dal **primo ottobre 2024** dei vantaggi previsti, occorre che i contratti siano firmati entro il **30 aprile 2024**;

Il GSE, in stretto coordinamento con il MASE, è già attivo nella predisposizione di un **cronoprogramma** implementativo, sfruttando il lavoro già fatto nel 2022 per la precedente "gas release" e dialogando con il **GME** per la predisposizione in tempi brevi del meccanismo di **allocazione dei diritti sul gas**.

Articolo 4. Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili.

Rispetto all'istituzione del Fondo da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, il GSE evidenzia la potenziale ricaduta positiva di tale previsione in termini di accettazione degli insediamenti produttivi da parte dei territori interessati. La finalità della proposta normativa va infatti chiaramente nella direzione della promozione dell'accettazione da parte delle comunità locali degli insediamenti e delle infrastrutture necessarie per la produzione di energia rinnovabile, questione la cui criticità è avvertita anche a livello europeo. La realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili non può, infatti, prescindere dal rapporto con i territori e dal contributo degli amministratori locali. Per avere un'idea della dimensione del problema si consideri che l'Osservatorio Nimby Forum, patrocinato dalla Commissione Europea, nell'ultimo rapporto pubblicato nel 2018 conta 317 casi di impianti contestati sia da comitati NIMBY (*Not In My Back Yard*) sia NIMTO (*Not In My Terms of Office*).

Nella specie si dovrebbe trattare non di una mera compensazione economica ma di un contributo il cui utilizzo dovrà essere destinato per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a favore delle regioni che ospitano gli insediamenti.

Per quanto riguarda la gestione della misura, il GSE sta valutando la possibilità di creare le opportune sinergie con lo Sportello unico digitale per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (SUER) di cui all'articolo 19, D.lgs. n. 199/2021, attualmente in fase di sviluppo da parte del medesimo GSE e che una volta istituita sarà funzionale alla presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e fornirà guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa, garantendo l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale. Allo stesso modo, il GSE potrebbe valorizzare le sinergie operative rinvenienti dallo sviluppo e dalla gestione della Piattaforma a supporto del processo di individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni di cui all'articolo 21 del medesimo D.lgs. 199/2021.

Art. 5 - Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

La disposizione introduce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva da impianti già esistenti alimentati a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 al fine di assicurare flessibilità e affidabilità al sistema elettrico.

I criteri, le modalità e le condizioni di attuazione del meccanismo di contrattualizzazione saranno specificati mediante Decreto Ministeriale da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame.

Il meccanismo tiene conto tra l'altro delle specificità anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Viene costituito inoltre un sistema transitorio di supporto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per garantire il mantenimento in esercizio di tali impianti, attraverso la definizione dei prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA.

Il GSE, anche in considerazione della programmabilità di detti impianti, accoglie con favore le novità introdotte per incentivare la produzione di impianti alimentati a bioliquidi sostenibili che possono offrire un importante contributo alla flessibilità del sistema elettrico per assicurare il loro esercizio anche al termine del periodo di diritto agli incentivi (considerando che l'intero parco impianti di impianti a bioliquidi sostenibili acceda al meccanismo, possiamo stimare una potenza complessiva di circa 1 GW). Ciò soprattutto in considerazioni delle previsioni contenute nell'aggiornamento del PNIEC, che riconoscono all'esistente capacità di produzione degli impianti a bioliquidi il ruolo di fonte di supporto transitorio, capace di garantire un sostegno al mantenimento delle traiettorie di decarbonizzazione, anche agendo da back-up per compensare la eventuale deviazione dalla traiettoria di installazione di nuovi impianti fotovoltaici.

Tali impianti di produzione, a differenza degli impianti e fonti rinnovabili intermittenti, come eolico e fotovoltaico che sono strettamente dipendenti da risorse non sempre disponibili, possono dare un importante contributo al Sistema in termini di affidabilità e far fronte alle esigenze di modulazione in particolare quando la disponibilità delle altre fonti FER non è pienamente sufficiente a coprire la domanda.

Nelle more dell'entrata in operatività del meccanismo di contrattualizzazione, la remunerazione della produzione elettrica di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, assicura il rispetto delle finalità che la norma vuole perseguire. Tale modalità di remunerazione è stata già adottata per meccanismi analoghi gestiti dal GSE come quella relativa alla remunerazione degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti all'obbligo di massimizzazione della produzione, ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14. Sono circa un centinaio gli impianti a bioliquidi incentivati che hanno fatto richiesta al GSE dei prezzi minimi garantiti definiti dall'ARERA per tali finalità.

Articolo 7. Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2

La disposizione introduce modifiche in tema di *Carbon Capture and Storage*. Si tratta in particolare di modifiche al decreto legislativo n. 162/2011 in tema di norme per le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂, rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a seguito di procedimento unico, all'interno del quale sono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati, comprese le valutazioni ambientali. Si prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge oggetto di conversione, è svolto inoltre uno **studio per effettuare la ricognizione della normativa relativa allo stoccaggio di CO₂** e definire le **modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto** per le diverse fasi della filiera relativa a cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio della CO₂.

La CCS costituisce un'opzione significativa nella strategia di decarbonizzazione. Le modifiche introdotte vanno nella direzione indicata dal PNIEC, il quale per agevolare l'avvio dei progetti e il raggiungimento della capacità di stoccaggio, segnala la necessità di definire rapidamente un quadro normativo coerente in grado di supportare il rapido dispiegamento di opportunità di stoccaggio geologico a lungo termine, lo sviluppo di progetti di cattura e la graduale crescita delle infrastrutture di trasporto, compresi i flussi transfrontalieri.

Il Gruppo GSE è a supporto del MASE per la predisposizione della suindicata ricognizione della normativa di settore e per la successiva definizione di eventuali meccanismi di supporto.

Art. 9 - Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica

La norma prevede l'istituzione da parte di Terna di un Portale digitale con dati e informazioni degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione e dello stato di avanzamento delle procedure di connessione rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo.

Sono altresì previste misure di semplificazione autorizzativa e tempistiche aggiornate per facilitare la digitalizzazione della rete prevista dal PNRR con le misure "Smart Grid" e "Resilienza Reti elettriche".

Si condivide l'obiettivo di istituire una piattaforma digitale per monitorare i progetti sulla rete di trasmissione nazionale.

Ciò detto, come già accennato sopra, l'art. 19 del D.Lgs. 199/2021 ha previsto l'istituzione di uno Sportello unico digitale per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (SUER), mediante un modello di autorizzazione standard per tutte le Regioni, realizzata e gestita dal GSE. La piattaforma fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisce l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operative in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale, in linea con le direttive dell'Agenda di Semplificazione voluta in particolare per il PNRR.

Si rimette, dunque, alla valutazione del Legislatore la possibilità che il **nuovo strumento informatico realizzato da Terna previsto dall'articolo 9 possa interoperare con la SUER, in considerazione degli impatti che detti procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete, prevedendo l'interscambio di flussi di dati e valorizzandone le sinergie.**

Art. 10 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

La previsione mira a finanziare alcuni progetti per la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente non finanziabili a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche in considerazione delle numerose iniziative progettuali presentate.

Si tratta, in particolare, di **n. 14 progetti** esclusi dal finanziamento PNRR, finanziati con risorse pari complessivamente a **97 milioni di euro**, che saranno rese disponibili mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

Il GSE condivide la previsione contenuta nel provvedimento e finalizzata a consentire la realizzazione dei progetti in quanto ritenuti pienamente rispettosi dei requisiti richiesti dalla normativa europea e statale vigente sull'efficienza energetica e, più in generale, in ragione del contributo che potranno offrire nel percorso di mitigazione delle emissioni di gas serra legate al settore della climatizzazione degli edifici e quale importante tecnologia per decarbonizzare e per ridurre le emissioni in atmosfera nelle nostre città.

Rileva infatti che la realizzazione degli stessi impianti comporterà, oltre ad un contenimento della CO2, anche una riduzione del fabbisogno di energia primaria stimato pari a oltre **33.000 TEP**.

Al riguardo, giova evidenziare che il 19 dicembre 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto per incentivare la realizzazione di **26 nuovi progetti** di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per un valore di circa 67 milioni di euro, nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento".

I progetti si aggiungono ad altri 14 in corso di realizzazione, finanziati per circa 94 milioni di euro sempre con le risorse PNRR.



Dunque, complessivamente sono **54 i progetti** incentivati per un totale di circa **258 milioni di euro**, comprensivi dei 97 milioni di euro per sostenere la realizzazione dei 14 progetti di teleriscaldamento efficiente, secondo quanto previsto dal DL Energia in esame.